

LINEE GUIDA

A) APPLICAZIONE MICROCHIP QUALE SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DELL'ANAGRAFE CANINA

La Regione Lazio con D.G.R. n. 606 del 9 luglio 2004, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 30 settembre 2004, ha individuato il microchip quale sistema di identificazione per l'anagrafe canina.

L'iscrizione dei cani in anagrafe deve avvenire contestualmente all'identificazione degli stessi mediante applicazione del microchip.

I cani accalappiati, se non già correttamente identificati (ovvero con tatuaggio leggibile o microchip), durante il ricovero presso il canile sanitario dovranno essere identificati mediante microchip e, contestualmente, iscritti in anagrafe.

L'identificazione-iscrizione dei cani di proprietà deve essere effettuata esclusivamente dai:

1. Veterinari dei Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL.;
2. Veterinari libero professionisti iscritti all'ordine professionale ed accreditati presso le AA.UU.SS.LL..

Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti, presentano apposita domanda (**allegato 3**) presso l'Azienda U.S.L. ove insiste la propria struttura veterinaria.

Per uniformare le modalità di applicazione della norma in ambito regionale, si dispone che possano essere applicati, ai fini di una corretta identificazione, solo microchip conformi alle norme ISO n. 11784 e 11785, così come stabilito dal Regolamento(CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

L'impianto del microchip deve essere effettuato entro 60 giorni dalla nascita o 30 giorni dal possesso; è consentita una proroga fino ad 8 mesi per i cani di piccola taglia, cioè quei cuccioli che, a due mesi di età, non hanno raggiunto il peso di almeno Kg 5.

Lo smarrimento e la morte del cane vanno denunciati entro 5 giorni, la cessione, il trasferimento e la sede di detenzione entro 15 giorni.

Per il certificato di iscrizione si rimanda ai casi previsti nei successivi punti A.1) "Adempimenti dei Servizi Veterinari AA.UU.SS.LL." e A.2) "Adempimenti dei Medici Veterinari Liberi Professionisti".

A.1) ADEMPIMENTI DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AA.UU.SS.LL.

I Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL hanno il compito di:

1. gestire l'anagrafe canina;
2. impiantare il microchip, solo dopo aver sottoposto l'animale a scansione, al fine di escludere la presenza di eventuali altri microchips; verificarne, poi, la successiva presenza sull'animale;

3. acquisire i dati per la registrazione anagrafica nei casi di smarrimento, morte, cessione, trasferimento e sede di detenzione;
4. inserire i dati nel sistema informatizzato regionale;
5. consegnare al proprietario il certificato di iscrizione;
6. accreditare i medici veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta (**allegato 4**).

A.2) ADEMPIMENTI DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

Preliminarmente il medico veterinario libero professionista dovrà:

- presentare domanda di accreditamento alle AA.UU.SS.LL. ove insiste la propria struttura veterinaria ed essere in possesso di idonea attrezzatura (lettore e supporti informatici) (**allegato 3**).

I medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno il compito di:

- 1) sottoporre l'animale a scansione, prima di procedere all'impianto del microchip, per escludere la presenza di eventuali altri microchips. Qualora venga riscontrato un precedente impianto, il proprietario verrà invitato a recarsi presso l'Azienda U.S.L. di competenza per gli accertamenti del caso;
- 2) applicare il microchip e verificarne la presenza sull'animale;
- 3) compilare il certificato di impianto (**allegato 5**) redatto in triplice copia, di cui:
 - una copia destinata al proprietario dell'animale;
 - una copia da inviare (*o far pervenire anche via fax*) entro 10 giorni alla Azienda U.S.L. competente per territorio;
 - una copia da tenere agli atti dell'ambulatorio per la durata di 5 anni;
- 4) inserire le informazioni inerenti l'iscrizione nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina;
- 5) consegnare al proprietario il certificato di iscrizione.

La tariffa relativa al rilascio della certificazione di iscrizione, pari a € 8,00, spetta comunque all'Azienda U.S.L. di residenza del padrone dell'animale iscritto; la procedura di versamento sarà determinata con modalità da stabilire successivamente con apposita circolare esplicativa della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale.

B) RILASCIO PASSAPORTO EUROPEO PER CANI, GATTI E FURETTI

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 998/2003, entrato definitivamente in vigore dal 1° ottobre 2004, detta le condizioni di polizia sanitaria per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) tra gli Stati Membri ed in provenienza dai Paesi terzi.

In merito al sopra citato Regolamento, la Commissione UE, con Decisione 2003/803 CE del 26 novembre 2003, ha individuato il modello di Passaporto che deve accompagnare cani, gatti e furetti movimentati al seguito di viaggiatori nell'ambito del territorio comunitario.

Le normative di riferimento sono:

- Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio;
- Addendum al Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio;
- Decisione n. 803/CE della Commissione del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti;
- Decisione n. 203/CE della Commissione del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi;
- Rettifica della decisione 2004/203/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (GU L 65 del 3.3.2004);
- Decisione n. 233/CE della Commissione del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 646];
- Regolamento (CE) n. 592/2004 del 30 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori;
- Decisione n. 301/CE della Commissione del 30 marzo 2004, che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica alla decisione 2004/203/CE;
- Decisione n. 448/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici;
- Rettifica della decisione 2004/448/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (GU L 155 del 30.4.2004);
- Decisione n. 539/CE della Commissione del 1 luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a

- carattere non commerciale di animali da compagnia;
- Decisione n. 557/CE della Commissione del 2 luglio 2004, recante deroga al regime transitorio istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l'isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca;
 - Decisione n. 595/CE della Commissione del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali;
 - Decisione n. 650/CE della Commissione del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta (Testo rilevante ai fini del SEE);
 - Decisione n. 693/CE della Commissione dell' 8 ottobre 2004, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici;
 - Regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE);
 - Regolamento (CE) n. 2054/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori;
 - Decisione n. 824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 4421]. (Testo rilevante ai fini del SEE);
 - Decisione n. 839/CE della Commissione del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità [notificata con il numero C(2004) 4546]. (Testo rilevante ai fini del SEE);
 - Decisione n. 64/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati;
 - Decisione n. 91/CE della Commissione del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica;
 - Regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione del 15 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori;
 - Decisione n. 392/CE della Commissione del 17 maggio 2005, che modifica la Decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici;
 - Regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione del 6 gennaio 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori;
 - Decisione n. 48/CE della Commissione del 27 gennaio 2006, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici;
 - Decisione n. 146/CE della Commissione del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla

Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia;

- Decisione n. 590/CE della Commissione del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori.

La Regione Lazio, per gestire l'anagrafe canina degli animali da compagnia ed il rilascio del Passaporto, ha concepito un sistema informatico "gestione anagrafe canina - passaporto-" nel rispetto della normativa comunitaria, che a partire dal 1°/01/2005, ne rende obbligatorio il sistema di identificazione.

Tale sistema è gestito dai servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. che verificano e registrano i dati identificativi degli animali e dei loro proprietari o detentori e provvedono alla stampa ed al rilascio del Passaporto.

Per uniformare le modalità di rilascio del Passaporto Europeo, si enunciano le seguenti linee guida.

B.1) A COSA SERVE IL PASSAPORTO EUROPEO E COME FUNZIONA

Il passaporto europeo è il documento che consente di identificare chiaramente cani, gatti e furetti al seguito di viaggiatori e contiene le indicazioni che permettono di accertare lo status in relazione alle recenti normative.

Tale documento permette lo spostamento dei suddetti animali tra Stati membri e la loro reintroduzione nel territorio comunitario in provenienza da un Paese terzo secondo quanto segue:

1) movimentazione in ambito UE (con esclusione di Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Svezia, Finlandia che prevedono norme più restrittive per l'ingresso):

- identificazione dell'animale tramite tatuaggio o microchip;
- vaccinazione antirabbica in corso di validità, nel caso si tratta di prima vaccinazione, tale documento potrà essere rilasciato solo dopo 21 giorni dalla data di vaccinazione;

2) movimentazione in ambito di:

Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano: stessi requisiti di cui al punto 1;

3) reintroduzione in ambito UE se provenienti da:

Isola dell'Ascensione

Antigua e Barbuda

Antille Olandesi

Australia

Aruba

Barbados

Bahrein

Bermuda

Canada

Fiji

Isole Falkland

Croazia

Giamaica

Giappone

Saint Kitts e Nevis
Isole Cayman
Montserrat
Maurizio
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Polinesia francese
Saint-Pierre e Miquelon
Federazione Russa
Singapore
Sant'Elena
Stati Uniti d'America
Saint Vinsent e Grenadine
Vanuatu
Wallis e Futura
Mayotte
Emirati Arabi
Cile
Hong- Kong

I paesi sopra elencati fanno parte dell'allegato II parte C del Regolamento 998/03 e successive modifiche ed integrazioni: stessi requisiti di cui al punto 1.

L'aggiornamento di tale lista, può essere verificato sul sito internet http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimales/pets/index_eu.htm

4) reintroduzione da Paesi terzi non inclusi nell'allegato 2 ,parte C, del Regolamento 998/03 e successive modifiche ed integrazioni, oltre l'identificazione, la vaccinazione antirabbica, necessita la titolazione degli anticorpi per la rabbia (capitolo III, articolo 8, punto b);

5) movimentazione in ambito UE degli animali con età inferiore a tre mesi, può essere autorizzata dagli Stati membri, purché gli animali siano muniti di passaporto ed abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici, o accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. In Italia, attualmente, non possono entrare;

6) movimentazione degli animali verso Paesi terzi senza far ritorno nella UE, necessita del normale certificato di espatrio (modello 10, regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54);

7) per espatrio verso paesi terzi, il proprietario deve verificare presso le Autorità Consolari eventuali ulteriori requisiti.

B.2) COSTO E DURATA DEL PASSAPORTO (tutte le tariffe sono comprensive di ENPAV)

Il costo per il rilascio del passaporto è di € 11,00 (tariffario regionale codice 3.9.6) ed include la corretta identificazione dell'animale.

La visita clinica (obbligatoria in sede di rilascio) ha un costo di € 15,00 se effettuata dal personale dei Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL..

La visita clinica può essere effettuata anche da un medico veterinario libero professionista, purchè nei 7 giorni precedenti la partenza, il quale provvede a certificare lo stato di salute dell'animale e la presenza del microchip e/o del tatuaggio; il costo di tale prestazione è definito dal singolo professionista.

La registrazione in sede di rilascio delle vaccinazioni annuali, della titolazione anticorpale, di altri trattamenti e della legalizzazione ha un costo di € 8,00 (tariffario regionale codice 3.25).

Nel caso di furto o smarrimento, previa denuncia all'Autorità competente, il rilascio del nuovo documento ha un costo di € 8,00 (tariffario regionale codice 3.25).

RIEPILOGO TARIFFE

SERVIZIO	IMPORTO (Euro) (comprensivo di ENPAV)
Rilascio passaporto (*)	11,00
Registrazione vaccinazione antirabbica, titolazione anticorpale, altre vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e legalizzazione (*)	8,00
Visita clinica (**)	15,00
Applicazione microchip e registrazione (**)	20,00
Rilascio certificazione attestante l'avvenuta iscrizione L.R. 34/97 (***)	8,00
Rilascio nuovo passaporto in caso di smarrimento o furto (*)	8,00
Sola applicazione microchip per cani già registrati alla L.R. 34/97 (**)	15,00

Legenda:

(*) attività esclusiva dei servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL.

(**) attività anche del medico veterinario libero professionista il cui costo è stabilito dal tariffario definito dai singoli Ordini provinciali di appartenenza

(***) attività anche del medico veterinario libero professionista il cui corrispettivo è devoluto all'Azienda U.S.L. ove insiste la propria struttura veterinaria

Qualora i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL esplicassero tutte le attività necessarie al rilascio del passaporto il costo complessivo sarà pari a € 62,00.

La durata del passaporto è per tutta la vita dell'animale.

La validità del passaporto è annuale, condizionata dal rinnovo della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

B.3) CHI RILASCIAM IL PASSAPORTO E COME SI RILASCIAM

Il Servizio Veterinario delle AA.UU.SS.LL è l'Autorità competente al rilascio del Passaporto ed all'inserimento in Banca Dati Regionale delle modifiche anagrafiche e di titolarità degli animali.

Per il rilascio del passaporto il Servizio Veterinario delle AA.UU.SS.LL deve:

- 1) verificare nell'animale la presenza del microchip o, se si tratta di cane e fino al 3 luglio 2012, la presenza del tatuaggio chiaramente leggibile;
- 2) verificare l'esatta registrazione dell'animale in Banca Dati Regionale;
- 3) controllare la seguente documentazione:
 - libretto anagrafe canina ed eventuali altri libretti sanitari,
 - certificato di impianto microchip completo di dati segnaletici dell'animale e dati anagrafici del proprietario o detentore,
 - data e sede d'impianto;
- 4) effettuare la prevista visita clinica o acquisire la certificazione attestante l'effettuazione della medesima da parte di un veterinario libero professionista.

B.4) RABBIA (Punto IV allegato 1)

La vaccinazione annuale antirabbica, eseguita e certificata da medici veterinari iscritti all'ordine professionale che provvederanno, tra l'altro, ad aggiornare contestualmente la Banca Dati Regionale, deve essere registrata sul Passaporto dal servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Questa registrazione garantisce il rinnovo della validità del Passaporto ed ha un costo di € 8,00 (comprendente di ENPAV - tariffario regionale codice 3.25 - rilascio certificazione su documentazione agli atti dell'Azienda USL).

Il costo effettivo della vaccinazione è stabilito dal tariffario del medico veterinario che l'ha eseguita.

B.5) TITOLAZIONE (Punto V allegato 1)

- 1) La ricerca degli anticorpi nei confronti della rabbia (titolazione anticorpale) con esito favorevole uguale o maggiore di 0,5 UI/ml è necessaria per la movimentazione verso Gran Bretagna, Irlanda, Malta e Svezia e per la reintroduzione da Paesi extra UE non compresi tra quelli dell'allegato Il parte C del Regolamento 998/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto gli animali devono essere stati sottoposti al prelievo prima dell'espatrio (sono validi solo laboratori riconosciuti) ed aver ottenuto un titolo positivo;
- 2) il prelievo di sangue va effettuato dopo almeno 30 giorni (per la Gran Bretagna sono sufficienti 20 giorni, mentre per la Svezia sono necessari 120 giorni) dalla vaccinazione antirabbica;
- 3) la titolazione non va ripetuta se, dopo il primo esame con esito positivo, si provvede a rivaccinare l'animale contro la rabbia senza interruzione della validità (per i vaccini in vendita in Italia entro 1 anno).

Si ricorda che la titolazione è necessaria anche per l'introduzione in Paesi terzi ove richiesta (es. Australia, ecc.).

B.6) VISITE CLINICHE ED ALTRI TRATTAMENTI (Punti VI, VII, IX allegato 1)

Per le visite cliniche e per trattamenti antiparassitari, necessarie per le movimentazioni nei Paesi terzi, valgono le disposizioni previste al punto B.4.

Tali prestazioni devono essere fatte secondo quanto stabilito dal Paese di destinazione

La visita clinica deve essere effettuata entro 7 giorni dalla partenza.

Eventuali accertamenti clinici o sierologici effettuati, in aggiunta alla visita clinica, direttamente presso le AA.UU.SS.LL. saranno a carico del proprietario ed includeranno il costo dei relativi accertamenti effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, sulla base del proprio tariffario.

B.7) ALTRE VACCINAZIONI (Punto VIII allegato 1)

Se richieste dal Paese di destinazione per l'introduzione degli animali, le vaccinazioni vanno eseguite e certificate secondo le disposizioni previste al punto B.4.

B.8) LEGALIZZAZIONE (Punto X allegato 1)

La legalizzazione del passaporto viene certificata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio ed è richiesta per la movimentazione di animali verso paesi terzi ad esclusione di quelli previsti dall'allegato 2 del Regolamento 998/03 e successive modifiche ed integrazioni, punto C sezione 2.

La legalizzazione ha un rinnovo annuale ed un costo di € 8,00 (comprensivo di registrazione della vaccinazione antirabbica, della titolazione anticorpale, e di eventuali altre vaccinazioni e/o trattamenti antiparassitari - tariffario regionale codice 3.25).

B.9) CITTADINI STRANIERI

Gli stranieri, se domiciliati in Italia, possono richiedere il passaporto per gli animali. In questo caso basta un'autocertificazione del domicilio.

In merito al codice fiscale per i cittadini stranieri, poiché tale voce è un campo obbligatorio, nelle note poste in prima pagina della schermata anagrafe animale - passaporto, scrivere che il codice fiscale è stato calcolato non ufficialmente ed è valido solo ai fini del rilascio del passaporto.

B.10) PASSAGGI DI PROPRIETA'

Per i passaggi di proprietà da una regione all'altra o da Paesi UE, si riporta il numero del passaporto della regione di provenienza o dello Stato Membro sulla Banca Dati.

C) MODULISTICA

Al fine di uniformare la procedura sul territorio regionale, si ritiene utile allegare alla presente:

1. modulo di richiesta per il rilascio del passaporto europeo previsto per cani, gatti e furetti che ogni Azienda U.S.L. dovrà far compilare al proprietario dell'animale (**allegato 1**). Se sottoscritto dal Veterinario Libero Professionista non è necessario sottoporre l'animale a scansione e visita clinica;
2. schema dei requisiti necessari per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti tra Stati membri e Paesi terzi (**allegato 2**);
3. modulo di richiesta accreditamento, da compilare a cura del medico veterinario libero professionista, all'Azienda U.S.L. ove insiste la struttura in cui opera (**allegato 3**);
4. modulo di accreditamento dell'Azienda U.S.L. (**allegato 4**);
5. certificato di impianto, avvenuta registrazione e rilascio libretto sanitario informatico (**allegato 5**).